



Regione Autonoma della Sardegna

Ufficio Regionale del Referendum - Costituzione.

Al Presidente

Visti lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 17.5.1957, 20, che detta norme sul referendum popolare, e successive modificazioni;

Considerato che a seguito delle consultazioni elettorali svoltesi il 12 e 13 giugno 2004 è stato insediato il XIII Consiglio Regionale e che, pertanto, occorre procedere alla costituzione dell'Ufficio Regionale del Referendum;

Viste le designazioni effettuate, tramite i rispettivi presidenti, dalla Corte d'Appello di Cagliari, dal Tribunale di Cagliari, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna e dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Sardegna;

Considerato che all'Avv. Gianfranco Duranti, con decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 68/P del 24 gennaio 2005, sono state conferite le funzioni di Direttore Generale della Direzione Generale della Presidenza della Regione;

Con riserva di provvedere con successivo provvedimento alla nomina del segretario supplente,

D E C R E T A

Art. 1 – Per la durata della XIII legislatura del Consiglio Regionale è costituito l'Ufficio Regionale del Referendum nella seguente composizione:

Presidente:

- Dott. Gian Luigi Ferrero, Presidente di Sezione nella Corte d'Appello di Cagliari;

Componenti:

- Dott. Vincenzo Amato, Magistrato d'Appello, in servizio presso il Tribunale Ordinario di Cagliari;
- Dott. Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna;
- Dott. Enrico Passeroni, Consigliere in servizio presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Sardegna;
- Avv. Gianfranco Duranti, Direttore Generale della Presidenza della Regione.



Regione Autonoma della Sardegna

Art. 2 – Il Dott. Carlo Sanna, impiegato del ruolo unico regionale in servizio presso la Presidenza della Regione, svolgerà le funzioni di segretario effettivo dell'Ufficio come sopra costituito.

Art. 3 – Al presidente ed ai componenti dell'Ufficio Regionale del Referendum estranei all'Amministrazione Regionale compete un gettone di presenza per ogni seduta nella misura prevista dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, lì 22 aprile 2005

IL PRESIDENTE
F.to Renato Soru